



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

I.I.S. Vittorio Veneto - Salvemini

Viale Mazzini, 4 - 04100 Latina

Cod. Mecc. LTIS027001 Cod. Fisc. 91165890590 - Tel. (0773) 484391 - 690216 - 661083

Sito Web: www.vittoriovenetosalvemini.edu.it - e-mail: LTIS027001@ISTRUZIONE.IT - p.e.c.: LTIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT

Latina, 30/09/2026

A tutto il personale scolastico

Ai genitori/tutori/affidatari

Agli studenti/Alle

studentesse

Atti

Albo on line

**PROTOCOLLO DI INTERVENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO
(adottato con delibera del Consiglio di Istituto seduta del 17/03/2026)**

PREMESSA

Finalità del protocollo

Il Protocollo nasce dalla necessità di promuovere una conoscenza e una riflessione sulle tematiche della sicurezza online e delle regole di convivenza democratica al fine di creare un ambiente educativo di apprendimento sicuro e sereno, in cui tutti gli alunni crescano nel rispetto reciproco e diventino adulti responsabili e attivi nella società.

Obiettivo principale di questo protocollo è quello di orientare la Scuola:

- Nella sensibilizzazione e formazione degli studenti e delle studentesse sulle caratteristiche del fenomeno del bullismo per dotarli di strumenti necessari per prevenirlo e affrontarlo;
- nella promozione di comportamenti che prevengano il cyberbullismo attraverso un uso corretto e responsabile delle nuove tecnologie, nel rispetto della normativa vigente e della salvaguardia dei beni comuni;
- nel disciplinare le modalità di utilizzazione delle risorse informatiche dell'Istituto;
- nella promozione del benessere scolastico.

PARTE PRIMA

IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

Definizione e conoscenza dei fenomeni BULLISMO

L'art. 1 bis della Legge 17 maggio 2024 n. 70 definisce il bullismo come *l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.*

Il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, legato a gruppi e a culture di riferimento, ragion per cui affrontare il bullismo significa lavorare sui gruppi, sulle culture e sui contesti in cui i singoli casi hanno avuto origine; ciò implica operare per attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza, nella cornice di un buon clima di scuola. Essere rispettati è un diritto, rispettare gli altri è un valore e un dovere che gli alunni e gli studenti dovrebbero acquisire nel corso della loro esperienza scolastica. Per tale ragione, la scuola punta alla costruzione di un'etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni ragazzo/ragazza conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione. Per questo motivo, la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo è la cura della relazione con l'Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio. A tale scopo si raccomanda una proficua alleanza educativa tra scuola, famiglia e altre agenzie educative extra scolastiche.

Il bullismo è un quindi **abuso di potere**, fisico o psicologico, attuato in modo **reiterato** e organizzato contro uno o più soggetti **incapaci di difendersi**.

Di conseguenza non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di carattere del tutto occasionale. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento sanzionabili e, talvolta, possono configurare vere e proprie fattispecie di reato.

Tipologie di bullismo

- **FISICO** (violenza fisica): pugni, strattoni, calcio, furto e/o danneggiamento degli oggetti personali della vittima;
- **VERBALE**: offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro;
- **INDIRETTO**: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie.

- **DISCRIMINATORIO:** legato a caratteristiche della vittima, come il sesso, l'etnia, la disabilità, l'aspetto fisico e l'orientamento sessuale.

CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo è un'azione aggressiva intenzionale agita da un individuo o da un gruppo di persone utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi.

In riferimento al dettato normativo, secondo la L. 71/2017, con l'espressione Cyberbullismo si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Si può affermare che le caratteristiche del cyberbullismo riprendono quelle già viste per il bullismo, alle quali si aggiungono i seguenti elementi: **anonimato e deresponsabilizzazione, facilità di accesso, pubblico più vasto, rapida diffusione e permanenza nel tempo.**

Tipologie di cyberbullismo

Il cyberbullismo è un fenomeno complesso che si manifesta con modalità articolate e si può distinguere in otto tipologie.

- **FLAMING:** invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti per accendere una discussione verso un singolo o una comunità;
- **HARASSMENT:** molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico.
- **CYBERSTALKING:** tutti i comportamenti che mediante l'uso delle nuove tecnologie sono attuati per perseguitare le vittime allo scopo di infastidirle e molestarle a tal punto da non farle sentire più al sicuro neanche tra le mura domestiche;
- **DENIGRATION:** distribuzione, all'interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi con pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira".
- **IMPERSONATION:** il persecutore si appropria dell'identità digitale della vittima e compie una serie di azioni che creeranno problemi relazionali e imbarazzo.
Il furto di identità può avvenire a due livelli di complessità informatica: l'aggressore può aprire un nuovo profilo sui social network fingendo di essere la vittima oppure può agire come un vero hacker, riuscendo ad ottenere le credenziali dell'account della vittima, modificandole e impedendole di riappropriarsi della propria identità virtuale;
- **TRICKERY E OUTING:** la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il cyberbullo tramite questa strategia entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private, e una volta ottenute le informazioni e

la fiducia, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

- **EXCLUSION:** consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.
- **SEXTING:** invio di messaggi via *smartphone* e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Attori del bullismo e del cyberbullismo

- **Il bullo:** chi prende attivamente l'iniziativa nel fare prepotenze ai compagni.
- **Il sostenitore:** chi rinforza il comportamento del bullo, ridendo, incitandolo o semplicemente stando a guardare.
- **Gli Spettatori passivi:** rimangono in silenzio in quanto temono ritorsioni da parte del bullo o semplicemente sono indifferenti alla situazione.
- **La vittima:** chi subisce più spesso le prepotenze.
- **Spettatori attivi:** difendono la vittima assumendosi il rischio di andare contro il bullo

POLITICHE DI PREVENZIONE

Per combattere il fenomeno delle prepotenze nell'ambito scolastico è importante un approccio integrato tra scuola, famiglia, enti territoriali preposti all'Educazione, Forze dell'Ordine ed esperti di settore.

A scuola una politica antibullismo rappresenta la strategia con maggiori probabilità di successo. La politica scolastica di antibullismo è da intendersi come una dichiarazione di intenti che guidi l'azione e l'organizzazione all'interno della scuola, l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno della scuola a fare qualcosa contro i comportamenti inadeguati. Per permettere poi l'attuazione della politica, così come definita nell'impianto normativo, la scuola mette in atto procedure concrete volte a prevenire e a trattare tali comportamenti ogni qualvolta si manifestino.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

Decreto Legislativo del 12 giugno 2025 n. 99 recante Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo in attuazione della legge delega di cui all'art. 3 della Legge 17 maggio 2024 n.70. Il presente decreto prevede:

Potenziamento dei servizi di assistenza alle vittime

Il decreto rafforza il servizio telefonico pubblico "Emergenza infanzia 114", potenziandolo come canale di **primo ascolto e assistenza psicologica, giuridica e psicopedagogica** per vittime di bullismo e cyberbullismo. Il servizio è attivo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale e, nei casi

più gravi, prevede l'inoltro delle segnalazioni alle competenti autorità di polizia.

Sistema di rilevazione statistica dei fenomeni

È istituito un sistema di rilevazione biennale dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, affidato all'ISTAT, al fine di acquisire dati oggettivi sulle caratteristiche, la prevalenza, i soggetti esposti a rischio, i fattori di rischio/protezione e le conseguenze psicologiche. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, trasmette alle Camere una relazione di sintesi sui risultati delle indagini e sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione e contrasto.

Modifiche al quadro normativo vigente

Il decreto introduce modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), al fine di adeguare le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di cyberbullismo nel contesto delle comunicazioni digitali e dei servizi di rete.

Informazione e sensibilizzazione

Prevede l'attuazione di campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alle giovani generazioni, alle famiglie e alla comunità educativa in senso lato, promuovendo un uso consapevole della rete internet, nonché attività di educazione digitale e civica volte a prevenire comportamenti offensivi o lesivi della dignità altrui.

Tutela dei dati personali

Le misure di assistenza, rilevazione e intervento sono disciplinate nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle operazioni di geolocalizzazione e gestione delle informazioni sensibili nell'ambito dei servizi telefonici e digitali offerti alle vittime.

D.P.R. 134 e 135 del 2025

I D.P.R. nn. 134 e 135 del 2025 introducono integrazioni e modifiche al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, al fine di prevenire e disciplinare in maniera più incisiva i fenomeni di violenza fisica e psicologica, nonché di bullismo e cyberbullismo. I medesimi decreti intervengono altresì sulla disciplina della valutazione del comportamento, sulla individuazione, tipizzazione e graduazione delle sanzioni disciplinari, nonché sui procedimenti di irrogazione delle stesse, prevedendo specifiche procedure di rilevazione e gestione delle condotte disciplinarmente rilevanti, anche quando riconducibili alle fattispecie di bullismo e cyberbullismo.

Legge 17 maggio 2024 n.70 recante **“Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.05-2024. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso».

La nuova legge si compone di 6 articoli:

All'art. 1, si interviene sulla legge n. 71/2017, estendendone il perimetro di applicazione dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo anche alla prevenzione e contrasto del bullismo, incrementando le risorse a disposizione per campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione, prevedendo l'adozione, da parte di ciascun istituto scolastico, di un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nonché la predisposizione per gli istituti scolastici, da parte delle regioni, di servizi di sostegno psicologico,

nonché l'obbligo, a carico del dirigente scolastico che venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di episodi di bullismo e di cyberbullismo, di informare i genitori dei minori coinvolti e di applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo.

L'art. 2 interviene sul regio decreto-legge 1404/1934 (cd. "legge minorile") e, in particolare, sulla disciplina delle misure coercitive non penali che possono essere adottate dal Tribunale per i minorenni, inserendo espressamente, tra i presupposti per l'adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo e per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Viene, inoltre, modificato il procedimento per l'adozione delle misure, prevedendo un intervento preliminare con un percorso di mediazione o un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa o riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, all'esito del quale il Tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero l'affidamento del minore ai servizi sociali o il collocamento del minore in una comunità (delle ultime due misure è stabilito il carattere temporaneo).

L'art. 3 reca una delega legislativa al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Si prevedono, fra l'altro, l'implementazione del numero pubblico di emergenza 114, rilevazioni statistiche da parte dell'ISTAT, l'obbligo di richiamare espressamente nei contratti con i fornitori di servizi di comunicazione elettronica le disposizioni civilistiche in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori e le avvertenze del regolamento europeo in materia di servizi digitali e campagne di prevenzione e sensibilizzazione da parte della Presidenza del Consiglio.

L'art. 4 istituisce, la «**Giornata del rispetto**», quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla presente legge.

L'art. 5 prevede che siano apportate, con successivo atto regolamentare, le opportune modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1988), prevedendo fra l'altro, nell'ambito dei diritti e doveri degli studenti, l'impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza.

Legge 29 maggio 2017 n.71, recante "**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017.

- **Obiettivo della legge:** il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- **Tutela della dignità del minore:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni,

e i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

- **Ruolo delle Istituzioni scolastiche nel contrasto al cyberbullismo:** in ogni realtà sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. In caso di atti di bullismo o cyberbullismo che non costituiscano reato, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 comma 1 della Legge del 17 maggio 2024 n. 70 qui di seguito indicate.
- **Ammonimento da parte del Questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di *stalking* (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria

(art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenni, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del Questore. A tal fine il Questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

PARTE SECONDA

RESPONSABILITÀ E AZIONI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Gli obblighi degli insegnanti in qualità di pubblici ufficiali:

Gli insegnanti delle scuole pubbliche e paritarie assumono durante il servizio la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del c.p. (ciò vale anche per il personale non docente seppur con qualche distinguo);

L'insegnante, come ogni altro pubblico ufficiale, ha l'obbligo di riferire le notizie di reato di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, ciò significa che se all'interno dell'edificio scolastico si verifica la commissione di un reato perseguibile d'ufficio è obbligato a riferire all'Autorità Giudiziaria l'accaduto. In caso ometta o ritardi nella denuncia all'Autorità giudiziaria, l'insegnante incorre in reato punito con multa da 30€ a 516€ ai sensi dell'art. 361 del c.p.

Gli obblighi dei collaboratori scolastici

In tema di determinazione della qualità di incaricato di un pubblico servizio, **il collaboratore scolastico svolge anche mansioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni**, guardiania e custodia dei locali, che non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro meramente manuale, ma **che, implicando conoscenza e applicazione delle relative normative scolastiche**, sia pure a livello esecutivo, **presentano aspetti collaborativi, complementari e integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi di Istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica**.

(Cass. pen. Sez. VI, 01/03/1996, n. 8620) (Cass. pen. Sez. III, 17/10/1997, n. 10657)

(Cass. pen. Sez. VI, 07/03/2000, n. 5543 (rv. 220523))

Ai collaboratori della scuola primaria compete la qualifica di incaricati di pubblico servizio con riferimento all'art. 358 comma 2 c.p. (modificato dall'art. 18 l. 26 aprile 1990 n. 96).

RESPONSABILITÀ DEI GENITORI: *CULPA IN EDUCANDO*

La responsabilità genitoriale non viene meno neanche quando i figli sono affidati a terzi (scuola e insegnanti). L'affidamento alla sorveglianza di terzi solleva il genitore dalla presunzione di culpa in vigilando ma non anche da quella di culpa in educando.

RESPONSABILITÀ E AZIONI DELL'ISTITUZIONE FORMATIVA

Le misure sulle quali è possibile lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del

cyberbullismo ruotano intorno a tre punti, ossia:

- prevenzione;
- collaborazione con enti e/o associazioni territoriali esterne che si occupano di tali tematiche;
- intervento in casi accertati: misure correttive e sanzioni.

In particolare, sono considerate azioni prioritarie:

- valutazione degli studenti a rischio, osservazione del disagio, rilevazione dei comportamenti dannosi per la salute di ragazzi/e.
- interventi volti a sostenere il gruppo classe, individuato quale spettatore attivo e passivo di eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, proponendo iniziative di carattere educativo;
- formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA di almeno due docenti referenti per ogni scuola.
- attività di formazione/informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie e personale ATA, sui temi dei regolamenti e delle procedure adottate dal referente per il bullismo e il cyberbullismo e dal Team Antibullismo e Cyberbullismo; nell'ambito dell'autonomia scolastica, è opportuno comunicare nella maniera più ampia all'interno della comunità educante i nominativi del/dei referente/i scolastici per il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo o dell'eventuale Team per l'Emergenza.
- promozione, da parte del personale docente, di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di *peer education*, nella prevenzione e nel contrasto al bullismo e al *cyberbullismo*;
- promozione da parte del personale docente, del team bullismo e cyberbullismo, e della DS, di un ruolo attivo delle famiglie e degli esperti di settore al fine di garantire una formazione adeguata e consapevole del fenomeno, un costante monitoraggio dello stesso e una partecipazione attiva alla prevenzione e al contrasto dello stesso.

Sono azioni consigliate:

- rilevazione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso questionari e/o osservazioni sulla base della documentazione disponibile sulla piattaforma ELISA;
- Attivazione di un sistema di segnalazione nella scuola;
- promozione e attivazione di uno sportello psicologico e di un centro di ascolto gestito da personale specializzato (psicologi presenti nell'istituto o nei servizi del territorio) anche in collaborazione con i servizi pubblici territoriali; ove non sia possibile attuare tali condizioni, si potrebbe favorire l'istituzione di un servizio condiviso da reti di scuole.
- Promozione a attivazione di percorsi di mediazione scolastica ai sensi dell'art. 4 bis della Legge del 17 maggio 2024 n.70;
- costituire reti di scopo al fine di promuovere corsi di formazione rivolti a docenti, alunni,

genitori e collaboratori scolastici, quali protagonisti, a diversi livelli, di un piano educativo di prevenzione del bullismo e di promozione del rispetto della convivenza civile a scuola;

- costituire gruppi di lavoro che includano il/i referente/i per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, l'animatore digitale e altri docenti impegnati nelle attività di promozione dell'educazione civica. I gruppi di lavoro potrebbero coordinare attività di formazione, collaborare alla redazione del documento di ePolicy d'istituto, tenendo conto dell'eventuale sviluppo di un curriculum digitale, monitorare il rispetto del Regolamento sulla comunicazione e sulla pubblicazione di foto e video da parte della scuola. Infatti, l'“educazione civica” e l'“educazione digitale” andrebbero sviluppate di pari passo, partendo dalle caratteristiche dei singoli contesti scolastici e puntando al raggiungimento delle competenze civiche, favorendo processi di responsabilizzazione, conoscenza dei rischi e miglioramento delle relazioni con gli altri.
- Costituzione di un tavolo di monitoraggio del quale faranno parte i rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti di settore ai sensi dell'art. 2 bis della Legge 17 maggio 2024 n.70.

-

La prevenzione, nella scuola, opera su tre livelli diversi:

- **PREVENZIONE UNIVERSALE:** mira a promuovere la **consapevolezza** nei ragazzi e nelle ragazze, nei docenti, nel personale non docente e nella famiglia **sulla natura del bullismo, sulle possibili conseguenze che può avere per la vittima, per gli spettatori e per coloro che agiscono in modo prepotente;**
- **PREVENZIONE SELETTIVA,** rivolta ai sottogruppi a rischio, con azioni mirate, avvalendosi anche del supporto di psicologi e/o collaborazioni esterne.
- **AZIONE INDICATA,** volta a gestire le emergenze per quei casi specifici conclamati che delineano una fattispecie di bullismo o cyberbullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti “acuti”. Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, i Team Antibullismo e i Team per l’Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, mediatori scolastici personale dell’ambito socio-sanitario).

Al fine di prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, è fondamentale che gli adulti di riferimento (in particolare genitori e docenti) siano in grado di cogliere e segnalare i messaggi di disagio che si manifestano nei minori.

NELLE CLASSI:

Il coinvolgimento degli alunni nelle attività scolastiche risulta essere un'importante azione strategica finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di bullismo. Il potenziamento delle competenze cognitive, emotive ed empatiche viene favorito attraverso percorsi curriculari e di educazione socio affettiva. Ciò può essere realizzato attraverso le seguenti attività:

Prevenzione primaria o universale

La principale finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative sono indirizzate a:

- accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso percorsi basati su stimoli culturali (cronaca, narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali) che possano sollecitare la riflessione degli studenti sul problema;
- interventi di potenziamento delle abilità emotive ed empatiche, nonché lo sviluppo di regole precise dalla classe alle politiche della scuola;
- impegnare le classi in percorsi di mediazione scolastica al fine di proporre percorsi educativi volti a promuovere una cultura della mediazione e della convivenza civile e responsabile nella scuola anche al fine di prevenire la violenza scolastica, affrontare i litigi e le dispute verbali, le derisioni e le umiliazioni tra compagni, i problemi di violenza e di bullismo, le difficoltà di relazione tra insegnanti e ragazzi, le difficoltà di rapporto tra insegnanti e genitori, attraverso l'apprendimento di strategie e abilità necessarie a mediare e risolvere i conflitti.
- impegnare i ragazzi in iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie appropriate per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, come, ad esempio, Hackathon (a diversi livelli, d'istituto, di rete, provinciali, regionali) che hanno la capacità di mobilitare le migliori energie dei ragazzi, facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione, con la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività;
- organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione. Tali diversi approcci possono essere tra loro integrati, con l'obiettivo di accrescere l'attenzione sul tema e aiutare le ragazze e i ragazzi a costruire una scuola libera dal bullismo.

Prevenzione secondaria o selettiva: lavorare su situazioni a rischio

Per un efficace intervento su scuole o contesti maggiormente a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare) sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà.

Prevenzione terziaria o indicata: trattare i casi acuti

Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione tempestiva. È utile, inoltre, una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi:

- prima valutazione e presa in carico del caso;
- valutazione approfondita per definire il fenomeno;
- gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare.
 - o Approccio educativo con il gruppo classe attuato dagli insegnanti di classe;
 - o Intervento individuale a cura dello psicologo della scuola del mediatore scolastico e/o insegnanti con competenze trasversali;
 - o Intervento nel gruppo classe attraverso la mediazione scolastica;
 - o Gestione della relazione a cura dello psicologo della scuola, del mediatore scolastico e/o

- insegnanti con competenze trasversali e team Antibullismo;
- Coinvolgimento della famiglia tramite il Dirigente scolastico e il Team;
- supporto intensivo e a lungo termine attuato attraverso l'accesso ai servizi del territorio per tramite del Dirigente scolastico, Team e/o famiglia;
- Monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.

Le collaborazioni con l'esterno si esplicano principalmente attraverso:

- Azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con Enti Locali, Servizi Sociali e Tutela Minori per i casi di particolare rilevanza.
- Forze dell'Ordine del territorio.
- ATS territoriale, associazioni del territorio e/o nazionali, anche attraverso incontri dedicati, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto reciproco;
- Incontri con la Polizia Postale per dare informazione sul corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico.

SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

L'art.1-bis della Legge del 17 maggio 2024 n. 70, per bullismo si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacci o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni"

L'art. 5 comma 1 della Legge del 17 maggio 2024 n. 70 recita testualmente *"Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27maggio 1935, n. 835»*

D.P.R. 134 e 135/2025

In attuazione dei citati D.P.R. nn. 134 e 135 del 2025, con deliberazione del 5 novembre 2025 è stato disposto l'adeguamento del Regolamento d'Istituto. Il Regolamento così modificato prevede integrazioni e aggiornamenti anche in materia di bullismo e cyberbullismo,

disciplinando in modo puntuale la gradualità delle sanzioni irrogabili, i procedimenti disciplinari conseguenti e i criteri di valutazione del comportamento. In particolare, con riferimento alla classificazione delle infrazioni disciplinari e ai relativi procedimenti, si rinvia all'art. 2, lettera c), n. 14; lettera d), nn. 1 e 4; nonché alla lettera e), punti 1 e 2. Per quanto concerne le procedure di rilevazione delle infrazioni disciplinari, si fa riferimento all'art. 6. In ordine alla valutazione della condotta, si rinvia all'art. 10 e seguenti del Regolamento d'Istituto.

PROCEDURA

Quando il docente viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo, si deve **procedere entro le 24 ore** con:

- Informazione immediata al Dirigente Scolastico.

Fase 1: a) Accertamento dei fatti.

- Analisi e valutazione dei fatti: Dirigente Scolastico, Docenti del Consiglio di classe.
- Altri soggetti coinvolti: Referente bullismo e cyberbullismo e Psicologo e Mediatore scolastico della scuola (laddove necessario).

Fase 1: b) Analisi dei fatti.

- Raccolta di informazioni sull'accaduto.
- Interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; raccolta delle diverse versioni e ricostruzione dei fatti e dei punti di vista.
- Stesura di una relazione su modello d'Istituto.

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

Fase 2: Risultati sui fatti oggetto di indagine

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe.

Altri soggetti coinvolti: Referente bullismo e cyberbullismo /Psicologo e Mediatore scolastico della scuola.

ESITO INDAGINE	AZIONE
I fatti sono confermati/ esistono prove oggettive.	Si apre un protocollo (fase 3).
I fatti non sono configurabili come atti di bullismo o cyberbullismo.	Non si ritiene di intervenire in modo specifico (si prosegue il compito educativo).

Fase 3: Azioni e provvedimenti

Se i fatti sono confermati:

- comunicazione tempestiva (scritta o telefonica) e convocazione della famiglia della vittima da parte del docente coordinatore in accordo con il Dirigente Scolastico e supporto di tutto il consiglio di classe.
- convocazione del Consiglio di classe e del Team bullismo e cyberbullismo valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità; concordare modalità di soluzione analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, Servizi Sociali del Comune di appartenenza, mediatore scolastico).

- Comunicazione ai genitori del bullo (convocazione) con lettera del Dirigente.
- Segnalazione ai Servizi Sociali del Comune nel caso la famiglia:
 - non collabori;
 - giustifichi oltremodo il comportamento del minore;
 - mostri atteggiamenti oppositivi;
 - dimostri inadeguatezza o debolezza educativa;
 - sia recidiva nei comportamenti.

Fase 4: Percorso educativo e monitoraggio

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto anche attraverso l'attivazione di percorsi di mediazione scolastica e di supporto psicologico;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo, sia nei confronti della vittima. Lo scopo del monitoraggio a breve termine (es. 1 settimana dopo) è capire se la vittima ha compreso di non essere più vittima o se il bullo ha fatto quanto concordato. Il monitoraggio a lungo termine (es. dopo un mese), invece, serve per valutare l'eventuale cambiamento della situazione a seguito dell'intervento e verificare se la situazione si mantiene stabile nel tempo.

Se il monitoraggio evidenzia che la situazione non è risolta, il processo descritto deve iniziare di nuovo

In caso invece di rilevanza penale o di condotte reiterate il DS riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'art. 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934 n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935 n.835, modificato dall'art. 2 della Legge 17 maggio 2024 n. 70.

a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Misure rieducative). - 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto da' manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali. 2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale. Il progetto di intervento educativo può prevedere altresì la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive,

attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente. 3. Il competente servizio sociale, coinvolgendo, salvo che ciò sia

assolutamente impossibile, i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilità genitoriale, definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso può prevedere la partecipazione del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale. 4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Del deposito della relazione e' dato tempestivo avviso ai soggetti, diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni, di cui al comma 5. Il tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate nella relazione, con decreto motivato, può, in via alternativa: 1) dichiarare concluso il procedimento; 2) disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minore; 3) disporre l'affidamento temporaneo del minore ai servizi sociali; 4) disporre il collocamento temporaneo del minore in una comunità, qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati. 5. Il tribunale, nei casi di cui all'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile, nomina al minore un curatore speciale. Si applicano le ulteriori disposizioni dei commi terzo e quarto del medesimo articolo 473-bis.8. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento e' consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente»; b) all'articolo 26, terzo comma, le parole: «di cui all'art. 25, n. 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo articolo 25»; c) all'articolo 27, primo comma, le parole: «dal n. 1 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 25, comma 4, numero 3)»; d) all'articolo 28: 1) al primo comma, le parole: «è ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «è collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4),»; 2) alla rubrica, la parola: «ricoverati» è sostituita dalle seguenti: «collocati presso comunità»; e) all'articolo 29, terzo comma, le parole: «ad una delle misure di cui al n. 2 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4),». 2. All'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: «all'articolo 25, al primo comma le parole "Tribunale per i minorenni"» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, commi 1 e 4, le parole: "tribunale per i minorenni", ovunque ricorrono,».

TEAM ANTIBULLISMO E TEAM EMERGENZA

Gli Istituti scolastici, nell'ambito della loro autonomia, possono prendere spunto da esperienze evidence based (KIVA e PEBUC) e prevedere un Team Antibullismo costituito dal Dirigente scolastico, dal/dai referente/i per il bullismo-cyberbullismo, dall'animatore digitale e dalle altre professionalità presenti all'interno della scuola (psicologo, pedagogo, mediatore scolastico operatori socio-sanitari). Inoltre qualora si ritenga utile e funzionale si può costituire un Team per l'Emergenza, anche tramite le reti di scopo, integrato da figure specializzate del territorio, per

favorire il coinvolgimento delle altre agenzie educative e di tutela dei minori, delle forze dell'ordine, dei servizi sanitari, delle strutture educative.

Il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza avranno le funzioni di:

- coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione partecipano anche il presidente del Consiglio di istituto e i rappresentanti degli studenti);
- intervenire (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i per il bullismo/cyberbullismo, psicologo/pedagogista, mediatore scolastico se presenti) nelle situazioni acute di bullismo.



**I.I.S. VITTORIO VENETO
SALVEMINI
LATINA**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.I.S. Vittorio Veneto - Salvemini

Viale Mazzini, 4 - 04100 Latina

Cod. Mecc. LTIS027001 Cod. Fisc.91165890590 - Tel. (0773) 484391 - 690216 - 661083

Sito Web: www.vittoriovenetosalvemini.edu.it - e-mail: LTIS027001@ISTRUZIONE.IT - p.e.c.:
LTIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT

ALLEGATO A - MODELLO PER LA SEGNALAZIONE

ALLA CORTESE ATTENZIONE

Del Dirigente Scolastico

Del Referente bullismo e cyberbullismo

Del Coordinatore di classe

SCUOLA - PLESSO	
DATA DELLA SEGNALAZIONE	
NOME DI CHI EFFETTUA LA SEGNALAZIONE	
CLASSE E ALUNNI COINVOLTI	
LUOGO IN CUI È AVVENUTO IL FATTO	
PERSONE CHE SONO A CONOSCENZA DEI FATTI	

DESCRIZIONE DEGLI AVVENIMENTI ACCADUTI (più dettagliata possibile)	
Luogo, data	Firma

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.I.S. Vittorio Veneto - Salvemini

Viale Mazzini, 4 - 04100 Latina

Cod. Mecc. LTIS027001 Cod. Fisc.91165890590 - Tel. (0773) 484391 - 690216 - 661083

Sito Web: www.vittoriovenetosalvemini.edu.it - e-mail: LTIS027001@ISTRUZIONE.IT - p.e.c.:
LTIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT

**ALLEGATO B PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI
EMERGENZA**

Intervento con la vittima	Intervento con il bullo
→ accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; → mostrare supporto, ascolto empatico e non giudicante; → mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; → far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; → informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; → concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili)	→ importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto; → accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; → iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; → fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; → mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; → mostrare supporto, ascolto empatico e non giudicante; → comprendere le motivazioni profonde che hanno sollecitato un comportamento prevaricatore;

	→ non entrare in discussione; cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; → ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; → in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; → una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo;
	Colloquio di gruppo con i bulli
	→ iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; → l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;
Far incontrare prevaricatore e vittima Questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante: — ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i — ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale — condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento	
Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori anche attraverso percorsi di mediazione scolastica Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe	